



Forniture sul territorio svizzero di beni destinati all'esportazione ad acquirenti non contribuenti: lavori effettuati sui beni prima della loro esportazione


1. Condizioni per l'esenzione dall'imposta

Le forniture di beni in esportazione sono esenti dall'imposta anche quando questi beni sono **lavorati** (p. es. confezionati, trasformati o anche imballati) da incaricati dell'acquirente non contribuente prima della loro esportazione definitiva (art. 23 cpv. 3 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA]. L'esenzione è ammessa se il bene non è stato utilizzato sul territorio svizzero e se l'esportazione è comprovata.

L'esportazione può essere effettuata dall'acquirente non contribuente o da qualsiasi terzo da lui incaricato (p. es. impresa che ha fornito il bene o effettuato i lavori, spedizioniere). Per contro, è irrilevante se l'acquirente non contribuente è domiciliato all'estero o in territorio svizzero.

Il bene lavorato può essere anche trasportato o spedito direttamente dal territorio svizzero (dall'ultima impresa di lavorazione) a destinazione di un terzo all'estero cliente del committente X.

Se le condizioni per l'esenzione sono adempiute, l'impresa di lavorazione può trattare in esenzione dall'imposta anche la parte di beni che, in occasione della lavorazione, è trasformata in **cascami o scarti** e rimane da lei sul territorio svizzero. Se rivende i cascami o gli scarti, questa impresa deve imporre la sua fornitura, tranne in caso di esportazione comprovata. Se i cascami o gli scarti restano di proprietà dell'acquirente e non sono esportati, l'imposta è dovuta sulla parte di beni non esportata (differenza fra quantità vendute ed esportate).



2. Lavorazione da parte di terzi incaricati dall'acquirente non contribuente; modulo n. 1304

Ogni committente (impresa fornitrice, imprese di lavorazione) può trattare la sua prestazione in esenzione dall'imposta, se è in grado di comprovare la natura e l'entità della sua prestazione, nonché l'esportazione del bene lavorato. A questo scopo, l'AFC raccomanda di utilizzare il modulo n. 1304 nel quale ogni interessato potrà annotare la natura e l'entità della sua prestazione e precisare lo svolgimento della presa a carico del bene lavorato (consegna a terzi o esportazione diretta).

Tagliando A: va compilato dall'**impresa fornitrice**, che rimette le attestazioni (tagliandi A, B e C) insieme ai beni all'impresa incaricata dall'acquirente non contribuente di effettuare la prima lavorazione.

Tagliando B: va compilato dall'**impresa incaricata della prima lavorazione**.

- Se esporta i beni lavorati su ordine dell'acquirente non contribuente, l'impresa incaricata della prima lavorazione rimette all'impresa fornitrice indicata nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d'imposizione all'esportazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC; v. seguente cifra 4). L'impresa incaricata della prima lavorazione conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC.
- L'impresa che ha effettuato la prima lavorazione incaricata dall'acquirente non contribuente di consegnare i beni lavorati a una seconda impresa di lavorazione deve rimettere a quest'ultima anche le attestazioni (tagliandi A e B, nonché il tagliando C non compilato). L'impresa incaricata della prima lavorazione conserva per sé una copia delle attestazioni (tagliandi A e B).
- L'impresa che ha effettuato la prima lavorazione incaricata dall'acquirente non contribuente di consegnare i beni lavorati a un'altra impresa unicamente a scopo d'esportazione deve rimettere le attestazioni (tagliandi A e B) all'impresa fornitrice indicata nel tagliando A. L'impresa incaricata della prima lavorazione conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC.

Tagliando C: va compilato dall'**impresa incaricata della seconda lavorazione**.

- L'impresa incaricata della seconda lavorazione rimette all'impresa fornitrice gli originali delle attestazioni (tagliandi A, B e C) e la decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC. L'impresa incaricata della seconda lavorazione conserva per sé una copia delle attestazioni (tagliandi A, B e C) e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione.
- L'impresa incaricata della seconda lavorazione rimette all'impresa incaricata della prima lavorazione una copia dell'attestazione (tagliando C) munita di una firma originale, nonché una copia della decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC.

Se, prima della loro esportazione, i beni sono ulteriormente consegnati, su ordine dell'acquirente non contribuente, a un'impresa incaricata di effettuare una terza lavorazione, è applicabile per analogia quanto spiegato sinora. In tal caso, l'impresa incaricata della seconda lavorazione provvede ad adattare in modo conforme l'attestazione (tagliando C; in corrispondenza alla terza casella del tagliando B) e, all'occorrenza, a completarla (p. es. aggiungendo un "tagliando D" sul modello del tagliando C). L'impresa incaricata della seconda lavorazione conserva per sé una copia delle attestazioni (tagliandi A, B e C).

Se i beni non sono esportati da una delle imprese di lavorazione, spetta all'ultima impresa che li ha lavorati istruire, al momento della consegna dei beni lavorati, l'impresa incaricata dell'esportazione in merito al numero necessario di copie delle decisioni d'imposizione all'esportazione e in merito alla loro trasmissione alle imprese interessate (contrassegnando la quarta casella del tagliando B, risp. la seconda casella del tagliando C).

3. Invii parziali alle imprese incaricate della lavorazione ed esportazioni in lotti

In questi casi, è possibile utilizzare un unico modulo d'attestazione (n. 1304) soltanto se tutte le decisioni d'imposizione all'esportazione dell'UDSC e le fatture concernenti la fornitura complessiva all'estero sono conservate insieme a quest'attestazione e se si tratta unicamente della stessa categoria di beni e di lavorazioni.

4. Prova dell'esportazione

L'esportazione definitiva dev'essere comprovata, di preferenza con una decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC (per le decisioni d'imposizione in formato cartaceo: l'originale o la copia/fotocopia; per le decisioni d'imposizione in formato elettronico: il file elettronico o la versione stampata di questo file).

I beni effettivamente esportati vanno indicati nella dichiarazione doganale d'esportazione. Il valore d'esportazione da dichiarare deve contenere sia il valore del materiale fornito, sia il lavoro eseguito, così come i costi di trasporto fino alla frontiera svizzera.